



COMUNE DI PISA
Direzione Advocatura Civica

Prot. 72093

Al Consiglio Comunale
[tramite la Direzione Finanze]

Alla Segreteria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: Giudice di Pace di Catanzaro – Cresta Stefano c/Agenzia delle Entrate Riscossione e Comune di Pisa – Condanna dei convenuti, in solido, alle spese di giudizio come da sentenza n. 843/2018 - importo € 302,73 comprensiva di accessori come per legge. (77c17)

Soggetto creditore:

Denominazione: Società tra avvocati LAW TAX FIRM di Avvocato Antonio Amato ed Avvocato Maria Giuseppina Amendola & Consultants

Partita iva: 03556510794

Residenza: Via Francesco Aciri n. 67 Città Catanzaro 88100

Importo complessivo del debito: € 302,73=

di cui: €	178,00=	spese processuali
€	26,70=	spese generali 15%
€	8,19=	cap 4%
€	46,84=	IVA 22%
€	43,00=	spese

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed

arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:

- Con atto notificato in data 5/7/2017 il sig. Stefano Cresta proponeva opposizione ad una cartella di pagamento, per un importo pari a € 141,06, emessa da Equitalia Servizi Riscossione, ora Agenzia delle Entrate Riscossione, a seguito dell'omesso pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni al Codice della strada nel territorio comunale di Pisa
- Con sentenza n. 843/2017 il Giudice di Pace di Catanzaro accoglieva l'opposizione del sig. Cresta e condannava il Comune di Pisa e l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento, in solido, delle spese processuali oltre 15% di spese generali e accessori come per legge.

Accertamento delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

- ☐ non si ravvisano profili di responsabilità;
- ☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità: _____

In relazione alle responsabilità rilevate sono state avviate le seguenti azioni a tutela dell'Ente: _____

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente

- sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 843/2018
- relazione dell'Avvocatura civica
- nota spese

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 24/7/2018

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Manuela Ballantini

RELAZIONE

Oggetto: Cresta Stefano c/ Comune di Pisa – Giudice di Pace di Catanzaro –
Sentenza sfavorevole all'Ente – Relazione debiti fuori bilancio

In data 5.7.2017, il sig. Cresta notificava al Comune di Pisa, tramite PEC atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c.

L'atto impugnato riguardava l'emissione di una cartella di pagamento, per un importo pari a € 141,06, emessa da Equitalia Servizi di Riscossione, ora Agenzia delle Entrate, a seguito del mancato pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni al Codice della strada nel territorio comunale.

La sanzione amministrativa non risultava pagata al Comune di Pisa, nonostante la notifica del verbale di accertamento di violazione al Codice della strada.

Il sig. Cresta non impugnava il verbale, che, pertanto, diventava esecutivo; l'importo veniva, quindi, iscritto a ruolo dal Comune di Pisa e trasmesso ad Equitalia che emetteva la cartella di pagamento.

Il ricorrente impugnava la cartella, sostenendo che le pretese creditorie azionate da Equitalia erano prescritte; contestava l'applicazione delle maggiorazioni ex art.27 L.n.689/1981; riteneva, infine, che vi era stato un abuso del diritto da parte dell'Ente per avere trasmesso i ruoli al concessionario della riscossione in ritardo. Da ciò ne conseguirebbe l'illegittimità della cartella di pagamento.

Concludeva, pertanto, con la richiesta al Giudice di Pace di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata e l'avvenuta prescrizione del credito azionato.

Si costituiva il Comune di Pisa, il quale contestava il contenuto dell'atto di citazione e chiedeva il rigetto della domanda attorea.

Esso chiedeva, innanzitutto l'estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, dal momento che l'atto impugnato era stato emesso dalla concessionaria della riscossione Equitalia e non dal Comune.

Veniva chiarito che, in questa fase l'Amministrazione era impossibilitata ad esplicitare il proprio diritto di difesa, trattandosi di cartella esattoriale e, tra l'altro, per una sanzione non pagata risalente all'anno 2013 e comunque gestita da Equitalia.

Il Comune poteva solo asserire di aver consegnato al concessionario della riscossione i ruoli nei termini di legge e che i crediti oggetto dell'intimazione erano dovuti dall'attore.

Il sig. Cresta, continuava la difesa dell'ente, avrebbe dovuto contestare la pretesa creditoria del Comune impugnando il verbale di accertamento della Polizia municipale davanti al giudice di Pace, solo in quella sede era possibile contestare i crediti. Scaduti i termini di impugnativa, l'atto era divenuto titolo esecutivo.

A fronte del mancato pagamento, il Comune correttamente emetteva il ruolo, incaricando la società di riscossione Equitalia di procedere al recupero del credito, attraverso l'emissione della cartella di pagamento.

L'attore non può più contestare la pretesa creditoria dell'Ente in questa fase – faceva notare il Comune - non avendolo fatto prima, esso può contestare la cartella solo per vizi propri dell'atto.

Sulla prescrizione, il Comune osservava che il diritto a riscuotere da parte dell'Ente non era prescritto dal momento che l'infrazione era stata commessa in data 26.9.2011 ma la sanzione amministrativa era stata notificata ex art.143 in data 17.2.2013, mentre la notifica della cartella era avvenuta, anche per stessa ammissione dell'attore, in data 5.10.2015. Poiché, ovviamente, la prescrizione decorre dalla notifica al destinatario dell'atto della sanzione amministrativa e non dal giorno della trasgressione, sia la notifica del verbale (del 17.2.2013), sia la notifica della cartella (del 5.10.2015) erano avvenute prima della decorrenza dei 5 anni.

Il credito, pertanto, non era prescritto.

Sulle maggiorazioni ex art. 27 l.n.689/1981, in caso di ritardo nei pagamenti, l'ente osservava che l'eccezione non riguardava il Comune ma la concessionaria Equitalia.

Inoltre, il Comune chiariva che non c'era stata nessuna tardiva iscrizione a ruolo del debito.

L'ente ribadiva che, per effettuare la notifica del verbale di accertamento, tramite il proprio concessionario Sepi, aveva identificato il trasgressore in data 21.2.2012 e, in data 5.3.2012, aveva effettuato la notifica ex art.143 c.p.c., come risultava dal verbale di accertamento.

In data 28.1.2013 anche il Comune di Catanzaro effettuava la notifica ai sensi dell'art. 143 cpc della violazione, dopodichè lo stesso Comune affiggeva l'avviso di accertamento all'Albo pretorio del medesimo Comune, come previsto per legge.

Nel caso in esame, come si poteva vedere dal timbro di affissione all'albo pretorio del Comune di Catanzaro sull'accertamento la notifica del verbale si ha come eseguita in data 17 febbraio 2013, essendo il verbale affisso all'Albo pretorio del Comune di Catanzaro dal 28.1.2013 al 16.2.2013. E non nell'anno 2012, come sostenuto erroneamente dall'attore.

In data 16.3.2015, come risulta alla voce "Data protocollo minuta" nel prospetto inviato da Equitalia sede di Catanzaro (doc. n.2), il Comune trasmetteva il ruolo ad Equitalia.

Quindi, concludeva la difesa del Comune, l'ente ha trasmesso il ruolo perfettamente nei termini.

Equitalia, poi, notificava la cartella impugnata al sig. Cresta in data 5.10.2015, anche questa data risulta dal medesimo prospetto di Equitalia, sede di Catanzaro.

Il Giudice di Pace di Catanzaro, con una singolare sentenza, dà ragione al sig. Cresta, nonostante la doppia notifica del Comune al trasgressore, sostiene che il Comune non avrebbe provato di aver notificato nei termini il verbale di accertamento per violazioni al codice della strada. Pertanto, sostiene, il giudice di Pace, mancherebbe un titolo valido per emettere la cartella di pagamento. Egli accoglie

l'opposizione del Cresta condannando il Comune ed Equitalia (ora Agenzia delle Entrate) al pagamento delle spese di giudizio in solido, pari a € 221,00, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%.

La sentenza dovrebbe essere appellata ma l'importo da recuperare è talmente esiguo - in questo caso il giudice competente sarebbe il Tribunale di Catanzaro - rispetto alle spese che occorrerebbero per appellare e per pagare un avvocato domiciliatario sul posto, che sarebbe antieconomico per l'ente.

Avv. Giuseppina Gigliotti

ESSENTE

SENTA	843/18
R.G.	3768/17
CRON.	3946-16
REP.	



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO
-SEZIONE CIVILE-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, Avv. Seuro Brigida, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 3768/2017 R.G.C. promossa da:

CRESTA STEFANO

Elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via F. Acri n.67 presso la S.T.A. LAW
TAX FIRM di Avv.ti Amato- Amendola & Consulenza, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Antonio Amato e dall'Avv. Maria
Giuseppina Amendola, in virtù di procura in calce all'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

AGENZIA DELL'ENTRATE - RISCOSSIONE

In persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via G.
Grezar, 14

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE' CONTRO

COMUNE DI PISA

In persona del Dirigente della Polizia Municipale di Pisa, Dr. Michele Stefanelli,
in qualità di rappresentante dell'Ente, ai sensi dell'art. 34 bis dello Statuto del
Comune di Pisa del 18/01/2001 e successive modifiche ed integrazioni, come da
procura in calce alla comparsa costitutiva, elettivamente domiciliato presso la

sede dell'Avvocatura civica, in Pisa, Via degli Uffici, 1, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati, Susanna Caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Come rassegnate in atti

- MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE -

Con atto di citazione ritualmente notificato il 4/07/2017 nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché, nei confronti del Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il Sig. Cresta Stefano, conveniva in giudizio dinanzi allo scrivente giudicante i sopra citati soggetti per chiedere che venisse accertata l'infondatezza del diritto dei convenuti di procedere *in executivis*, per le somme richieste con la cartella n.03020150003659946000 emessa nei suoi confronti dall'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate- Riscossione- con la quale gli veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 141,06 per il ruolo iscritto dal Comune di Pisa, relativo ad una contravvenzione alle norme del C.d.S., riferita all'anno 2012.

In particolare, l'attore fondava l'impugnazione da qua, sulla sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dall'ente impositore, sulla illegittima applicazione della maggiorazione per ritardo pagamento con conseguente illegittima duplicazione della sanzione irrogatagli e, quindi, abuso del diritto da parte della P.A. procedente, ed infine, sulla mancanza assoluta di un titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo della somma ingiuntagli. Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio il Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con comparsa di costituzione e risposta, con la quale, preliminarmente, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, e, nel merito, contrastava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata. All'udienza di prima comparizione del 30/11/2017, era presente, unicamente, il difensore dell'attore, il quale reiterava le sue richieste, mentre, non

si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, benchè, ritualmente citata, sicchè, trascorsa l'ora di cui all'art. 59 disp.art. c.p.c., veniva dichiarata contumace, e, la causa di natura prettamente documentale veniva trattata in decisione.

Preliminarmente, occorre rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dal Comune di Pisa. Tale censura è infondata. Infatti, la giurisprudenza prevalente, in riferimento alle controversie oggetto di giudizio, sostiene la legittimazione passiva sia dell'Ente impositore che dell'Ente esattore, ravvisandosi un'ipotesi di litisconsorzio necessario dovendosi riconoscere all'ente impositore, titolare della pretesa contestata, unitamente all'esattore, la concorrente legittimazione passiva quale soggetto da cui proviene, l'atto oggetto dell'opposizione, nel caso, come quello in esame, in cui sia proposta avverso la cartella di pagamento. Nelle fattispecie analoghe a quelle oggetto di giudizio, tale principio si è ormai affermato da tempo, rilevandosi che: *"In tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie e relative ad infrazioni in materia di circolazione stradale, il Comune (o in generale l'Organo centrale da cui dipende l'Ufficio accertatore), quale soggetto irrogatore della sanzione stessa, è legittimato passivo nei confronti dell'opponente e litisconsorte necessario dell'esattore."* (Cass.n.5277/2001; Cass.n.17936/2003; Cass.n.21398/2004; Cass.n.24154/2007; Cass.n.12385/2013).

Nel merito, premessa l'esatta qualificazione della domanda attorea quale opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., poichè con essa l'attore intende, innanzitutto, contestare il diritto dell'ente impositore, di procedere all'esecuzione per mancanza di un titolo esecutivo legittimante la procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti, deve rilevarsi che tale azione, risulta fondata e, come tale, meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

Le risultanze istruttorie, hanno confermato l'assunto difensivo prospettato dall'opponente nell'atto introduttivo del giudizio, in particolare, in ordine al fondamentale ed assorbente motivo di impugnazione relativo alla *"Mancanza assoluta di titolo idoneo per l'iscrizione a ruolo in danno del ricorrente"*.

Sostanzialmente, con tale formula, l'attore, eccepisce l'inesistenza totale di un valido titolo esecutivo per intraprendere la procedura della riscossione coattiva

della sanzione amministrativa pecuniaria, irrogatagli, dal Comune di Pisa, per violazione delle norme al codice della strada.

Invero, l'ente impositore, non ha dimostrato la fondatezza del titolo esecutivo, costituito dal verbale di contravvenzione alle norme del C.d.S. (verbale n.22200247T/2012/P, relativo all'anno 2012), legittimante la cartella di pagamento di cui si discute, non avendo provato la rituale notifica del predetto verbale, nei confronti del Cresta Stefano (posto che il verbale prodotto in giudizio dal Comune di Pisa, n.4700603T/2011/P, peraltro relativo all'anno 2011 è diverso da quello sotteso alla cartella impugnata).

La situazione testé descritta conferma, perciò, la fondatezza della principale ed assorbente censura dedotta dall'opponente.

In pratica, l'omessa notifica del predetto verbale, entro il termine di cui all'art.201, comma 1, del C.d.S., comporta la conseguente applicazione del disposto previsto dallo stesso art. 201, comma 5 del C.d.S., ai sensi del quale: *"l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto."*

Stante quanto sopra, poiché non è stato provato, dall'ente impositore convenuto, la ritualità della notifica del suddetto provvedimento sanzionatorio nei confronti di Cresta Stefano, deve concludersi che il verbale sotteso alla cartella di pagamento impugnata, deve considerarsi illegittimo, e, come tale, inidoneo a costituire un valido titolo esecutivo, poiché l'inesistenza della pretesa sanzionatoria conminata con il su citato verbale si ripercuote, inevitabilmente, sull'atto successivo, vale a dire, la cartella di pagamento, oggetto di impugnazione, comportando la caducazione della stessa che deve, perciò, dichiararsi illegittima.

Sul punto si è espressamente pronunciata la S.C. di Cassazione, affermando che: *"in tema di sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione."* (Cass. 08/01/2003, n.59).

La validità dell'iter argomentativo testè esposto, è confermato da una recente pronuncia dei giudici di legittimità, i quali hanno rilevato che: " nel caso di opposizione proposta da un debitore avverso un'intimazione di pagamento notificata da Equitalia e relativa a contravvenzione al codice della strada, l'azione introdotta deve essere qualificata come opposizione ex art.615 c.p.c. se si lamenta la mancata formazione del titolo esecutivo sostenendo che la non avvenuta notifica del previo verbale di accertamento nei termini di cui all'art.201 codice della strada ha determinato l'estinzione dell'obbligo relativo". (Cass.26/02/2016,n.3866).

L'accoglimento di tale fondamentale motivo di opposizione, assorbe, ovviamente, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso l'atto impugnato, il quale, perciò, deve dichiararsi illegittimo.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell'art. 4 -Tabella 1-D.M. n.55/2014, seguono l'ordinario criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro (Cass.18/01/2017, n.1070; Cass.06/02/2017,n.3105; Cass.22/03/2017,n.7371) con distrazione a beneficio dei procuratori costituiti, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Cresta Stefano (R.G.C. n.3768/2017) nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché, nei confronti del Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:

- Accoglie, perché fondata, l'opposizione promossa da Cresta Stefano, avverso la cartella di pagamento n.03020150003659946000, pari ad € 141,06 emessa nei suoi confronti dall'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A., oggi, Agenzia delle Entrate- Riscossione- su impulso del Comune di Pisa;
- Per l'effetto dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento sopra specificata, per inesistenza del titolo esecutivo, azionato dall'Ente Impositore, posto a base della sua emissione;
- Condanna infine l'Agenzia delle Entrate- Riscossione e il Comune di Pisa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., in solido tra loro, al pagamento

delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 -Tabella 1- D.M. n.55/14, in complessivi € 221,00 di cui: € 43,00 per spese, € 178,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, ex art.2, comma 2, D.M. n.55/2014, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione a favore dei costituiti difensori, ex art. 93 c.p.c.

Così deciso in Catanzaro 18/04/2018

IL GIUDICE DI PACE

Avv. *[Signature]*

[Signature]
Dott. *[Signature]*
CANCELLIERE
(Em. D'Aquino)

S.t.A. Law Tax Firm

di Avv. A. Amato - Amendola & Consultants

NOTA SPECIFICA

Si comunicano, di seguito, le somme che l'Amministrazione soccombente è tenuta a corrispondere in forza della sentenza 843/2018 GDP di CATANZARO
CRESTA STEFANO / COMUNE DI PISA+AER - RG 3768/2017

COMPETENZE LIQUIDATE IN SENTENZA	€ 178,00
SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA	€ 43,00
costo notifica sentenza	
BOLLI copia esecutiva	€ -
spese generali 15%	€ 26,70
Cassa avvocati 4%	€ 8,19
IVA 22%	€ 46,84
TOTALE	€ 302,72

Da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente Banco Posta IBAN IT68N0760104400001036864203 intestato a S.T.A. LAW TAX FIRM di Avv. Antonio Amato ed Avv. Maria Giuseppina Amendola

DATI FISCALI:

- SOCIETA' TRA AVVOCATI LAW TAX FIRM DI AVV. ANTONIO AMATO E AVV. MARIA GIUSEPPINA AMENDOLA & CONSULTANTS - CON SEDE IN CATANZARO ALLA VIA FRANCESCO ACRI, 67 - 88100 CATANZARO - P.I. 03556510794.

- ANTONIO AMATO NATO A CARIATI (CS) IL 26.06.1964 CODICE FISCALE MTANTN64H268774J PARTITA IVA 00970260790. RESIDENZA FISCALE: VICO SECONDO MARIO GRECO, 10 88100 CATANZARO ;

- MARIA GIUSEPPINA AMENDOLA NATA A COSENZA IL 14.01.1971 CODICE FISCALE MNDMG571A54D086N PARTITA IVA 02743040798 RESIDENZA FISCALE : VIA PURIFICATO, 1 - 88100 CATANZARO

SI DICHIARA CHE I SOGGETTI SOPRA INDICATI NON APPARTENGONO ALLA CATEGORIA DEI CONTRIBUENTI MINIMI DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 100 LEGGE 24.12.2007 N. 244.
Avv. Maria Giuseppina Amendola Avv. Antonio Amato

COMUNICAZIONI

AVV. ANTONIO AMATO

AVV. MARIA GIUSEPPINA AMENDOLA

VIA FRANCESCO ACRI, 67

88100 CATANZARO

s.t.a.amatoamendola@pec.it

s.t.a.lawtaxfirm@gmail.com

Si precisa che le somme dovute non sono assoggettate a R.A. giusta Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 7 maggio 2018

